

e comunque a non vincolare la vendita degli immobili sottoposti ad ipoteca" eseguita al 16 gennaio 1929 al n. 168 vol. 435 del reg. part. mod. 63 n. 180 vol. 199 del reg. gen. d'ord. presso la Conservatoria delle Ipoteche di Belluno contro la Società e il cav. Carquel su nominati, venga annullata di inefficienza per quanto riguarda gli immobili di cui al precedente comma 3°);

5°) a provvedere, se del caso, alla migliore descrizione ed identificazione catastale dell'immobile di cui al comma 3°;

6°) ad esonerare il Conservatore delle Ipoteche di Belluno da ogni responsabilità per l'esecuzione di tutte le formalità avvisate;

7°) a stipulare gli atti, rilasciare consensi e compiere quanto altro necessario per l'esecuzione della presente deliberazione;

8°) a demandare i poteri, come sopra esposti, a ciascuno di essi cav. di gr. dr. Ignazio Giordani e Vice Direttore generale gr. uff. dr. Massimo Marinelli, ad uno o più procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, potranno compiere tutte le operazioni suddette".

Letto e approvato seduta stante.

Segue al volume N° 43